

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3915</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIASINI, MAMMI', ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BOGI,  
D'ANIELLO, DEL PENNINO, LA MALFA GIORGIO**

*Presentata il 10 luglio 1975*

**Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione  
del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che si propone all'esame del Parlamento è inteso a risolvere un problema istituzionale posto già nel 1964 dal Ministro allora incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: cioè, l'attribuzione al Ministro stesso dei poteri minimi necessari all'assolvimento di compiti che, nel corso di una esperienza decennale, si sono venuti meglio definendo anche a seguito dell'approvazione di altri provvedimenti riguardanti il settore della ricerca.

Come è noto, l'attività pubblica di ricerca fa capo a numerosi soggetti, siano essi dipendenti da varie amministrazioni, enti pubblici dotati di larga autonomia, università, imprese a partecipazione statale. L'attribuzione ad un Ministro di poteri di coordinamento e perciò di programmazione della spesa pubblica in funzione degli obiettivi di una politica globale del settore della ricerca non poteva non incontrare ostacoli da parte di un sistema formato da numerosissimi centri di interesse; un sistema operante sovente in una situazione di penuria (senza che ciò escluda gli sprechi), di di-

fetto di razionalizzazione, e, in ultima analisi, di non responsabilità politica.

Malgrado tali resistenze, già nel corso della quarta legislatura il Consiglio dei ministri approvava un disegno di legge istitutivo del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica, trasmesso al Senato con il n. 2410 il 14 settembre 1967.

Decaduta l'iniziativa per cessazione della legislatura, il Consiglio dei ministri confermava nell'agosto 1968 il testo precedente, riproponendolo integralmente al Senato con il disegno di legge n. 154.

Il progetto otteneva l'approvazione della V Commissione (Finanze e tesoro) e della IX Commissione (Industria) nel maggio 1969; ma veniva rinviato *sine die* dalla III Commissione (Affari esteri), a seguito della proposta del relatore di affidare la cura del settore della ricerca ad un componente del Governo con rango di Vicepresidente del Consiglio. Da allora la questione non ha fatto alcun passo avanti. Nel frattempo, per altro, nella situazione della ricerca scientifica del nostro paese sono intervenuti mutamenti ed evoluzioni che hanno

reso più acuta l'esigenza di razionalizzare questo delicato settore della vita nazionale.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rispondere in maniera essenziale a questa esigenza, partendo dal presupposto realistico di non sottrarre competenze ad altri dicasteri, in quanto ciò avrebbe richiesto la revisione normativa di estesi settori di attività amministrativa. Si è preferito sviluppare, invece, le positive indicazioni dell'ordinamento, che già presuppone, come è noto, il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica come entità che opera sia in sede di elaborazione dei programmi di ricerca scientifica e tecnologica sia in sede di finanziamenti industriali. Ciò comporta che il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica non venga inteso come Ministero di tipo tradizionale, che svolge una concreta attività di ricerca, ma come un dicastero di coordinamento di altrui attività, epperò in grado: di conoscere le diverse esigenze del settore ed i soggetti, pubblici o privati, che operano al riguardo; di valutare siffatte esigenze in termini di proposte per gli stanziamenti di fondi; di controllarne le realizzazioni. Le dimensioni ultranazionali della ricerca scientifica e tecnologica determinano, inoltre, la necessità che l'attività istituzionale del Ministero si svolga d'intesa con gli affari esteri.

Per assicurare l'attività di coordinamento è sembrato necessario che il Ministro partecipi al CIPE non soltanto in occasione della formulazione delle direttive generali di ricerca ma quante volte possano essere prese decisioni che coinvolgono gli interessi della ricerca, che nell'attuale fase di sviluppo della società acquistano importanza sempre maggiore (articolo 2 inizio).

All'uopo il Ministro deve potersi avvalere della collaborazione delle amministrazioni ed enti che operano nel settore della ricerca (articolo 2 secondo comma).

La possibilità di conoscere i dati è garantita dagli articoli 5, 7, 8 e 9. L'articolo 5 prevede che gli uffici delle pubbliche amministrazioni e qualsiasi altro organo la cui ricerca sia finanziata con fondi pubblici, nonché gli istituti finanziari, hanno l'obbligo di fornire le notizie richieste dal Ministro riguardo l'attività di ricerca. Si è inteso ribadire in tal modo il principio che deve essere sempre possibile conoscere l'effettiva utilizzazione dei fondi pubblici destinati alla ricerca.

Per stabilire un certo ordine in un settore, che è stato oggetto di diverse criti-

che anche da parte dell'organo di controllo, lo schema prevede l'istituzione di una anagrafe degli enti e organi di ricerca, allo scopo di rendere conoscibili gli operatori. Si tratta di un onere di documentazione: chi non vi ottempera non può pretendere di essere considerato ente od organo che svolga attività di ricerca. Né, d'altronde, l'iscrizione è sottoposta a valutazioni di merito o di legittimità, oltre il necessario riscontro circa l'assolvimento delle formalità previste.

Conoscenza e coordinamento sono alla base degli articoli 4 e 10.

Il presente progetto, poi, attribuisce al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica il compito di preparare la relazione generale sullo stato della ricerca. Il sistema vigente che, con palese inversione dei principi, prevede che tale relazione sia presentata dal presidente del CNR sentito il parere del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica poteva spiegarsi con l'assenza del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, ma non appare più giustificabile una volta che si addivenga alla istituzione del dicastero, il cui titolare è responsabile della ricerca scientifica e tecnologica. La necessità di acquisire il parere del CNR è riconosciuta nell'articolo 4.

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare la concentrazione, trasformazione o fusione di organi, istituti o enti pubblici di ricerca; è un potere previsto per numerose altre ipotesi, dalle istituzioni di beneficenza ai consorzi di bonifica, ed è diretto ad evitare che fondi pubblici finalizzati alla ricerca siano assorbiti sproporzionatamente da spese generali. La disciplina del potere e il grado delle garanzie giurisdizionali garantiscono da possibili abusi.

Conoscenza, coordinamento e controllo sono assicurati dall'articolo 2 quarto comma e dall'articolo 6 concernenti il CNR.

Questo organismo rimane il massimo ente statale nel settore della ricerca. Trasferendo al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica le attribuzioni di controllo finora spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il progetto consente un più puntuale ed organico controllo circa l'effettivo svolgimento della ricerca scientifica, senza per altro che tale soluzione pregiudichi l'attuale situazione di autonomia del CNR, giacché si realizzerà semplicemente una sostituzione dell'amministrazione statale di controllo.

L'articolo 6 prevede che il CNR sia l'organo di consulenza del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, il quale può richiedere, anche nell'interesse di altre amministrazioni statali, pareri ad altri istituti di consulenza, pubblici o privati, italiani o stranieri. Ciò è reso necessario dal fatto che il CNR si pone esso stesso come operatore di ricerca e quindi il relativo controllo non può svolgersi utilizzando organi del medesimo consiglio.

In funzione di tali compiti dell'istituendo Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica, il presente progetto prevede una struttura ministeriale particolarmente semplice, ispirata da criteri di efficienza operativa.

Perciò nell'ultima parte della legge (articoli 11-15) si è prevista una organizzazione sostanzialmente conforme ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ma articolata in forme assai ridotte in modo da realizzare la maggiore possibile snellezza dell'azione amministrativa oltreché ovvie esigenze di tutela del bilancio dello Stato. In questa prospettiva si giustificano sia la previsione di un unico segretariato generale, sia il contenimento di cifre assai limitate dei posti in organico (articolo 14), sia la

riduzione al minimo indispensabile del personale dirigente (articolo 12). Una deroga tuttavia è sembrata necessaria alla legge sulla dirigenza, cioè la previsione di un periodo di cinque anni in luogo del termine biennale per la durata dell'incarico di segretario e vice segretario generale (articolo 13): tale soluzione è ritenuta necessaria per assicurare la responsabilità dei massimi dirigenti del Ministero in ordine al corretto assolvimento dei loro compiti, in relazione, da una parte alla durata degli organi di governo del CNR e dall'altra al tempo occorrente per l'impostazione di piani di ricerca, talvolta molto complessi ed incidenti anche sul piano dei rapporti internazionali.

Onorevoli colleghi! Per le sue caratteristiche di contenutezza, agilità ed aderenza al nostro ordinamento costituzionale vogliamo sperare che la normativa proposta possa incontrare il più largo favore del Parlamento.

La proposta, naturalmente, non è presentata come alternativa ad un disegno di riordinamento generale delle strutture del Governo. Vuole essere una indicazione che si spera possa essere tenuta presente eventualmente anche in tale sede.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È istituito il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica ha il compito di accertare le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica, di promuovere e coordinare le attività relative ed assicurarne lo svolgimento in conformità alle direttive della programmazione nazionale.

### ART. 2.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica è membro di diritto del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato dai Ministri della pubblica istruzione e della difesa, stabilisce, nel rispetto della libertà della scienza, le direttive generali per il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica in funzione dello sviluppo sociale e culturale del paese.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica coordina l'attuazione delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la collaborazione delle amministrazioni e degli enti di ricerca interessati, e propone annualmente al Ministro del tesoro gli stanziamenti per gli appositi capitoli degli stati di previsione dei singoli Ministeri da destinare alla ricerca scientifica e tecnologica.

Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica sono trasferite tutte le funzioni attualmente spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi del Consiglio nazionale delle ricerche e di ogni altro ente operante nel settore della ricerca.

### ART. 3.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito degli indirizzi della politica estera nazionale, concorre con il Ministero degli affari esteri ad elaborare le direttive riguardanti la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale; pre-dispone, d'intesa col Ministero degli affari esteri, la partecipazione italiana a program-

mi bilaterali e multilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica; partecipa ai negoziati per la conclusione dei relativi accordi e alle attività internazionali volte a darvi esecuzione; promuove e coordina le iniziative nazionali attinenti all'attuazione dei programmi di cooperazione scientifica e tecnologica internazionale.

## ART. 4.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione e quello formulato, previa audizione dell'assemblea plenaria dei comitati, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone una relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, che presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro il 31 marzo di ciascun anno, con conseguenti programmi di ricerca annuali e pluriennali da attuarsi a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. La relazione approvata è successivamente presentata al Parlamento.

## ART. 5.

Gli uffici delle pubbliche amministrazioni ed ogni altro organismo che svolga attività di ricerca con finanziamenti pubblici, nonché gli istituti che provvedono ai finanziamenti, hanno l'obbligo di fornire le notizie e i dati riguardanti il settore della ricerca, che vengano richiesti dal Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica.

## ART. 6.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è l'organo di consulenza scientifica del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica.

In ogni caso, tuttavia, il Ministero può richiedere, anche nell'interesse delle altre amministrazioni dello Stato, pareri ad organismi tecnici, pubblici e privati, tanto italiani quanto stranieri, anche mediante appositi contratti di consulenza per i quali si applica il disposto del primo comma dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

I pareri richiesti al Consiglio nazionale delle ricerche su singole questioni tecniche sono resi dal Comitato competente per materia; quando si tratti di questioni che in-

vestano le competenze di più comitati, il parere è reso dai comitati interessati in seduta comune.

ART. 7.

Presso il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica è istituito un registro degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Il registro deve indicare la denominazione e la sede di ciascun ente e organismo, il legale rappresentante ed i componenti degli organi direttivi e gli estremi dell'atto costitutivo.

L'iscrizione degli enti privati, quando segua a domanda degli interessati, è subordinata al solo deposito dello statuto.

ART. 8.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, ivi compresi gli enti territoriali e gli enti di gestione a partecipazioni pubbliche, debbono trasmettere annualmente l'elenco degli organismi dipendenti o società controllate che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica; dovranno altresì trasmettere i dati essenziali concernenti i risultati dei programmi di ricerca con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Per la prima applicazione della presente legge, l'elenco di cui al precedente comma sarà trasmesso entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; nell'elenco dovranno essere indicati i risultati dei programmi di ricerca svolti negli ultimi dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

ART. 9.

Non potranno essere concessi finanziamenti anche indiretti a fini di ricerca, che gravino sul bilancio dello Stato o di ogni altro ente pubblico, ad organismi ed enti privati per i quali gli interessati non abbiano documentato l'adempimento delle formalità a loro carico per la iscrizione nel registro di cui all'articolo 7.

ART. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la ri-

cerca scientifica e tecnologica, si può provvedere alla fusione, trasformazione o concentrazione di organi, istituti o enti pubblici di ricerca, nonostante ogni contraria disposizione di regolamenti o tavole di fondazione, in ogni caso in cui risulti l'impossibilità o sopraggiunta inutilità del conseguimento dei fini istituzionali ovvero quando vi sia una duplicazione di attività di ricerca.

Avverso il decreto è ammesso ricorso giurisdizionale anche per il merito ai tribunali regionali amministrativi in sede di giurisdizione esclusiva.

ART. 11.

Gli uffici del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica sono ordinati in un segretariato generale, alla cui organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 249, quale modificato dall'articolo 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Presso il Ministero è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

ART. 12.

Al segretariato generale è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con decreto del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica è nominato un vicesegretario generale, scelto tra i funzionari della stessa amministrazione con qualifica di dirigente superiore.

Il vicesegretario generale collabora con il segretario generale e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza o vacanza del posto.

ART. 13.

Nella prima attuazione della presente legge e per non più di cinque anni i posti di segretario generale e di vicesegretario generale possono essere conferiti per incarico anche ad estranei dell'amministrazione, da nominarsi con decreto del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli incarichi sono in ogni momento revocabili.

ART. 14.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, norme per l'istituzione dei ruoli organici del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la previsione di quattro distinte carriere: direttiva, compresa in essa la qualifica dirigenziale, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

b) l'ingresso in ciascuna carriera mediante concorso pubblico per esami, diretti ad accertare le specifiche attitudini dei candidati a ricoprire i posti messi a concorso in relazione ai compiti istituzionali del Ministero nel quadro della collaborazione internazionale;

c) limitazione dei posti in organico a complessivi 100 posti, di cui 30 posti per la carriera direttiva, 30 posti per la carriera di concetto, 30 posti per la carriera esecutiva, 10 posti per la carriera ausiliaria.

Con le stesse norme sarà disciplinato il conferimento dei posti, in sede di attuazione dei ruoli, con il criterio di trasferire in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di una commissione di cinque membri nominati dal ministro, personale di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. All'emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 15.

Fino a quando non sarà provveduto all'attuazione dei ruoli organici, ai sensi del precedente articolo, il personale necessario per il regolare funzionamento dei servizi del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica verrà distaccato da altre amministrazioni anche non statali nelle forme consentite dalle vigenti disposizioni, in numero non superiore a 70 unità, da ripartirsi per carriere e categorie di appartenenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e con il ministro del tesoro.

Il distacco dei dirigenti superiori e primi dirigenti è concesso per non più di quindici unità nella forma del collocamento fuori ruolo.